



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO REGIONALE N.

PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO REGIONALE d'iniziativa dei
Consiglieri Zaia, Finco, Rizzotto, Finozzi, Montagnoli, Michieletto, Sandonà,
Possamai e Brescacin *

MODIFICA DELLO STATUTO DELLA REGIONE VENETO DIRETTA AD INTRODURRE, NELLA FORMA DI GOVERNO REGIONALE, L'ISTITUTO DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 2015.

* Con nota del 31 luglio 2015, prot. 14517 i consiglieri Finozzi e Montagnoli hanno sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 31 luglio 2015, prot. 14526 i consiglieri Michieletto e Sandonà hanno sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota dell'11 settembre 2015, prot. 18023 il consigliere Possamai ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota dell'11 settembre 2015, prot. 18026 il consigliere Brescacin ha sottoscritto la proposta di legge.

**MODIFICA DELLO STATUTO DELLA REGIONE VENETO DIRETTA
AD INTRODURRE, NELLA FORMA DI GOVERNO REGIONALE,
L'ISTITUTO DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA**

R e l a z i o n e:

Col disegno di legge, di modifica dello statuto della Regione Veneto, si mira ad introdurre, nella forma di governo regionale, l'istituto della questione di fiducia.

Rimettere al Presidente della Giunta il compito di porre la questione di fiducia risulta in qualche modo connaturale alla forma di governo basata sulla elezione diretta dello stesso Presidente.

Col coinvolgimento della Giunta in tale decisione, si palesa la volontà di operare un riequilibrio tra i poteri all'interno dell'Esecutivo regionale, rafforzandone l'elemento collegiale.

Per dar corso alla modifica si deve utilizzare la procedura aggravata descritta dall'articolo 123 della Costituzione secondo cui "Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. ... Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi".

Nel contesto dell'attuale statuto del Veneto, l'istituto de quo trova, ratione materiae, la sua collocazione ideale nel "Capo II" relativo a "Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale", dopo l'articolo 55, che disciplina, inter alia, il parallelo istituto della "mozione di fiducia".

MODIFICA DELLO STATUTO DELLA REGIONE VENETO DIRETTA AD INTRODURRE, NELLA FORMA DI GOVERNO REGIONALE, L'ISTITUTO DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1 - Aggiunta dell'articolo 55-bis alla legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

1. Dopo l'articolo 55 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" è aggiunto il seguente:

"Art. 55 bis - Questione di fiducia.

1. Il Presidente della Giunta regionale pone la questione di fiducia davanti al Consiglio regionale previo assenso della Giunta.

2. La questione di fiducia può essere posta dal Presidente della Giunta regionale sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sugli atti ad essa collegati, sulle leggi relative alla istituzione di tributi ed imposte regionali, nonché sugli atti di adempimento di obblighi comunitari o da adottare in ottemperanza di termini perentori previsti da leggi dello Stato.

3. La questione di fiducia può altresì essere proposta in ogni caso in cui il Presidente, previo assenso della Giunta, giudichi una votazione decisiva ai fini dell'attuazione del programma di governo e dei suoi aggiornamenti o su questioni particolarmente rilevanti per la collettività regionale.

4. La questione di fiducia può essere posta anche sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli dei progetti di legge di cui ai commi 2 e 3.

5. La questione di fiducia è approvata a maggioranza semplice con voto palese per appello nominale entro venti giorni, ma non prima di tre, dal giorno in cui è stata presentata.

6. L'approvazione della questione di fiducia comporta l'approvazione del provvedimento sul quale è posta.

7. La mancata approvazione della questione di fiducia a maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali comporta la decadenza del Presidente della Giunta e della Giunta stessa e lo scioglimento del Consiglio regionale."

INDICE

Art. 1 - Aggiunta dell'articolo 55-bis alla legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".	3
---	---